



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

P.zza Divisione Alpina Cuneense, n.5 C.A.P. 12031 BAGNOLO PIEMONTE Provincia di Cuneo

P.I.0048653004

Tel. 0175/391121 Fax 0175/392790

www.comune.bagnolo.cn.it

e-mail: - comune.bagnolo.cn@legalmail.it

In esecuzione della deliberazione n . 63 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 8 aprile 2014 ed esecutiva ai sensi di legge si rende noto che è indetto **un BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.. un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO da possedere alla data del 8 aprile 2014.

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini richiedenti che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno **cinque anni** nei Comuni di:

BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, BELLINO, BRONDELLO, BROSSASCO, CARDE', CASTELDEFINO, CASTELLAR, COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, ENVIE, FRASSINO, GAMBASCA, ISASCA, LAGNASCO, MANTA, MARTINIANA PO, MELLE, MORETTA, ONCINO, OSTANA, PAESANA, PAGNO, PIASCO, PONTECHIANALE, REVELLO, RIFREDDO, ROSSANA, SALUZZO, SAMPEYRE, SANFRONT, SCARNAFIGI, TORRE SAN GIORGIO, VALMALA, VENASCA, VERZUOLO, (ambito territoriale n. 41).

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della L.R.n 3/2010:

- **non essere** titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A 10 ubicato nel territorio regionale;
- **non essere** titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3. A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone
60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone
80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone
100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone

- **non avere** avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- **non essere** alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- **non avere** ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- **non essere** occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- **non essere** stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell' alloggio a seguito di morosità.

salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda:

- **essere in possesso** di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE relativo all'ultima dichiarazione fiscale, non superiore a €20.805,58 (limite valido per il 2014).

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE E VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

DEFINIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell' articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e distribuiti gratuitamente presso le seguenti sedi durante il **periodo di apertura del bando a partire dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014**

- **Servizio Tecnico – Comune di Bagnolo P.te - P.zza Divisione Alpina Cun.se 5 (primo piano);**
- **Ufficio Relazioni con il Pubblico – Comune di Bagnolo P.te – P.zza Divisione Alpina Cun.se 5 (piano terra);**
- **Agenzia Territoriale della Casa della Provincia di Cuneo-Via Santa Croce n.11 – Cuneo;**
- **Presso i seguenti Comuni: BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, BELLINO, BRONDELLO, BROSSASCO, CARDE', CASTELDEFINO, CASTELLAR, COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, ENVIE, FRASSINO, GAMBASCA, ISASCA, LAGNASCO, MANTA, MARTINIANA PO, MELLE, MORETTA, ONCINO, OSTANA, PAESANA, PAGNO, PIASCO, PONTECHIANALE, REVELLO, RIFREDDO, ROSSANA, SALUZZO, SAMPEYRE, SANFRONT, SCARNAFIGI, TORRE SAN GIORGIO, VALMALA, VENASCA, VERZUOLO.**

I moduli di domanda possono anche essere scaricati dal sito del Comune di Bagnolo Piemonte al seguente indirizzo: www.comune.bagnolo.cn.it.

Detto modulo di domanda, correlato da una marca da bollo di euro 16,00 e fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante/richiedente debitamente compilato firmato e corredato dalla necessaria documentazione, potrà essere presentato presso il **Comune di Bagnolo P.te – Servizio Tecnico - Piazza Divisione Alpina Cun.se n.5 - 12031 Bagnolo Piemonte a partire dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 nel seguente orario:**

lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità':

- **personalmente dal richiedente** (munito di valido documento di riconoscimento);
- da un familiare convivente o da terzo incaricato (munito di delega firmata, di un valido documento di riconoscimento e di copia del documento stesso del richiedente);
- **a mezzo di servizio postale** (in busta chiusa), con Raccomandata A.R., allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per la presentazione farà fede la data del timbro postale) .
- **Inviato tramite PEC** del richiedente o di intermediario abilitato utilizzando la casella di posta elettronica certificata del Comune di Bagnolo Piemonte: comune.bagnolo.cn@legalmail.it.

Si precisa che nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutive ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede il Comune di Bagnolo P.te il quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l' integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta.

Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni.

Le domande, una volta verificate dal Comune di Bagnolo P.te, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2010. La predetta Commissione, istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria.

Tale graduatoria verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio Digitale dei Comuni parte dell'ambito territoriale n.41 nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente, nonché nella sede della Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione a mezzo servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data comunicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che a tali e conserva a tali effetti la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

CONTROLLI

La Commissione preposta alla formazione della graduatoria e gli uffici comunali competenti all'assegnazione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite, le domande potranno essere altresì trasmesse alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed auto- certificati.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 s.m.i e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta del 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R.

IL RESPONSABILE
F.TO: QUARANTA geom. ENRICO)